

# COMUNE DI POJANA MAGGIORE

*Provincia di Vicenza*

**Convenzione per la gestione della richiesta della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 “bonus tariffa sociale” e per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, ai sensi del decreto legge 29 novembre 2008, n° 185 convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n° 2.**

L'anno 2011 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in  
Pojana Maggiore, presso la Sede Municipale,

**tra**

- Il Comune di POIANA MAGGIORE – Via Matteotti, 49 C.F. 00248950248 rappresentato dal Responsabile dei servizi sociali TAMMARO dott.ssa Laura nata a Bologna il 28.12.1970.

**e**

il CAF ....., p.iva.....iscrizione  
all'albo n°..... con sede in ..... – CAP  
..... – Via ..... n....., in seguito denominato  
semplicemente CAF, rappresentata dalla società di  
servizio..... con esso convenzionata, nella  
persona del legale rappresentante Sig. .... nato a  
..... il .....

## **PREMESSO**

- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di seguito

denominato ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;

- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che con deliberazione del 6 agosto 2008 ARG/elt 117/08 l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha approvato le modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica;
- che il Decreto legge 29 novembre 2008, n° 185 convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n° 2 ha istituito il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, il c.d. "bonus gas", in favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati;
- che il Decreto Legge di cui sopra, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, prevede di utilizzare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Decreto Legge 29 novembre 2008 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che la delibera 6 luglio 2009 dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il gas, definisce le modalità applicative del regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici;
- che la delibera 6 luglio 2009 dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il gas, definisce le modalità applicative del regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici;
- che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, successive modificazioni ed integrazioni, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- Che, ai sensi dell'art.4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica

alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;

- Che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1**

#### **servizio ISEE**

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni;

nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;

- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;

## **Art. 2**

### **Obblighi del CAF**

Il CAF si impegna ad effettuare per conto del Comune di Poiana Maggiore i seguenti servizi:

- a) assistere il cittadino anagraficamente residente nel Comune di Poiana Maggiore nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
- b) verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line ai sensi dell'art. 3, punto 3.2, Allegato A della Deliberazione 06/08/2008 ARG/elt 117/08;
- c) fornire al Comune l'elenco delle sedi CAF presenti sul territorio;
- d) rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda;
- e) inviare le domande presentate tramite l'apposita piattaforma informatica SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) complete dei dati richiesti e secondo le modalità definite dall'Autorità, utilizzando le credenziali di accesso fornite dal Comune di Poiana Maggiore;
- f) trasmettere al Comune di Poiana Maggiore – Settore servizi sociali, Via G. Matteotti, 49, entro il giorno 15 di ogni mese l'elenco delle domande eventualmente presentate nel mese precedente, indicando nome/cognome/indirizzo di residenza dei richiedenti, al fine di consentire l'attivazione delle procedure di controllo;
- g) aggiornare ogni eventuale variazione comunicata dal cliente finale che modifichi o faccia decadere il diritto alla compensazione;

## **Art. 3**

## **Obblighi del Comune**

Il Comune si impegna a:

- a) accreditarsi come Amministratore locale di sistema presso SGATE, acquisendo le relative credenziali di accesso;
- b) fornire le credenziali di accesso al CAF, il quale le distribuirà ai propri operatori per accedere al sistema;
- c) diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione e l'elenco;
- d) informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio;
- e) liquidare le competenze dovute al CAF come previsto dal successivo art. 7.

### **Art. 4**

#### **Modalità di conservazione dei dati**

I dati acquisiti per la presentazione dell'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche;

I dati acquisiti per la presentazione dell'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

### **Art. 5**

#### **Privacy**

Nel momento in cui acquisisce la domanda il CAF informerà gli interessati che la domanda e i dati in essa contenuti sono acquisiti dal CAF e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata nel pieno rispetto della normativa in materia di privacy di cui al D. Lgs. 196/2003.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003

#### **Art. 6**

##### **Polizza assicurativa**

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Poiana Maggiore da qualsiasi pretesa di terzi rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

#### **Art. 7**

##### **Pagamento delle prestazioni**

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere il compenso di euro 5,00 + IVA 20% per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE;

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE e riepilogati in apposito rendiconto che verrà fornito in allegato alla fattura.

Il Comune provvederà alla liquidazione entro 60 giorni dal ricevimento della regolare documentazione contabile.

#### **Art. 8**

##### **Durata della convenzione**

La presente convenzione ha la durata iniziale di anni tre decorrenti dal momento della sottoscrizione e potrà essere successivamente espressamente rinnovata.

#### **Art.9**

I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

**Art. 10**

**Foro competente**

In caso di controversia il Foro competente è quello del Tribunale di Vicenza.

Letto, approvato e sottoscritto

per il Comune

per il CAF

Il Responsabile Servizi Sociali

TAMMARO dott.ssa Laura